

N. 01075/2010 REG.SEN.

N. 00194/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 194 del 2010, proposto da: xxxxxx, Anche Per Il Minore xxxxxxxx-rappresentati e difesi dall'avv. Michela Trivellato, con domicilio eletto presso Michele Nesi in Firenze, via Pierantonio Micheli N. 12;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in Persona del Ministro Pro Tempore, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa, Istituto Comprensivo "Curtatone e Montanara", rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

del Provvedimento dell'Istituto Comprensivo "Curtatone e Montanara" di Pontedera - Prot. n. 7080C/21- di comunicazione di riduzione dell'orario di disponibilità dell'insegnante di sostegno per l'anno scolastico 2009/2010 a sole 15 ore, con decorrenza in data 01.12.2009 per la minore -OMISSIS- e degli atti presupposti, connessi e conseguenti;

nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della minore -OMISSIS- all'istruzione e all'integrazione scolastica mediante la presenza di un insegnante di sostegno in rapporto 1/1 o comunque per un numero di ore superiore a quelle assegnate con i provvedimenti impugnati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in Persona del Ministro Pro Tempore e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa e di Istituto Comprensivo "Curtatone e Montanara";

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2010 il dott. Alessio Liberati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, le parti ricorrenti hanno impugnato innanzi al TAR Liguria i provvedimenti in epigrafe indicati (decreti del dirigente dell'ufficio scolastico della provincia di Massa e della Regione Toscana), con i quali sono state determinate le ore di sostegno assegnate al proprio figlio, ed hanno chiesto l'accertamento del diritto all'assegnazione di ore di sostegno all'insegnamento specializzato per l'intero orario scolastico, in luogo delle 15 ore assegnate.

In particolare hanno lamentato la violazione di legge statale sotto molteplici profili, la violazione della Costituzione europea, l'eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità, il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria, lo sviamento di potere. Hanno altresì richiesto il risarcimento del danno.

Il ricorso è stato ritualmente riassunto presso questo TAR, a seguito di adesione delle parti sulla istanza di regolamento di competenza eccepita dall'amministrazione.

Si è costituita l'amministrazione intimata, resistendo alle doglianze avverse.

Sono state prodotte memorie e documenti.

Con ordinanza del 24.2.2010 è stata disposta attività istruttoria, regolarmente adempiuta.

Nel corso della camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti presenti circa la possibilità della adozione di una sentenza in forma semplificata.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Invero la assegnazione delle ore di sostegno, per come attualmente disposta, è il frutto dei vincoli di disponibilità del personale determinati dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2 comma 413 (legge finanziaria per il 2008), che ha determinato una progressiva restrizione del personale destinato al sostegno all'insegnamento specializzato, incidendo nel monte ore complessivo a disposizione dei singoli istituti, e, quindi, dei singoli alunni, senza possibilità di deroga.

Orbene, rileva il collegio come la norma in questione sia stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010, in ragione del fatto che il potere discrezionale del legislatore non ha carattere assoluto, ma trova un limite nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati.

Ne consegue che la assegnazione delle ore di sostegno per gli alunni portatori di grave disabilità, sino ad ora determinata in ragione dei vincoli che "a cascata" limitavano la possibilità di utilizzo delle risorse umane, sino a riflettersi sul singolo alunno, è venuta meno, essendo possibile per l'istituto scolastico assumere eventualmente insegnanti in deroga ai limiti (come peraltro già previsto dalla previgente legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Tale declaratoria di incostituzionalità consente quindi di superare la mera valutazione comparativa tra le esigenze dei singoli alunni portatori di disabilità (in base al monte ore complessivamente assegnato all'istituto), per verificare l'eventuale irragionevolezza, e consentire alla PA di operare una eventuale nuova "ridistribuzione" tra gli stessi alunni delle ore di sostegno.

La possibilità di deroga consente infatti all'istituto di assumere personale destinato all'insegnamento di sostegno in aggiunta, in ragione delle esigenze dei destinatari.

Ciò detto va anche sconfessato quanto sostenuto dalla avvocatura dello Stato.

In proposito va osservato che le ore di sostegno, proprio perché destinate non solo all'alunno, ma anche alla migliore funzionalità dell'attività educativa complessiva della classe, assumono un ruolo fondamentale per il

complessivo sviluppo degli alunni, garantendo una maggiore disponibilità didattica dell'insegnante assistito dal collega di sostegno.

In secondo luogo l'attività dell'insegnante di sostegno non può essere minimamente compensata dalle figure ausiliarie che eventualmente affiancano l'alunno, e che sono destinate a limitate funzioni di assistenza (come l'accompagnamento alla toilette), senza poter garantire alcun ausilio didattico paragonabile.

Ne consegue che, alla luce della documentazione in atti, le ore di sostegno assegnate alla piccola xxxxx (complessivamente 15) non sono adeguatamente motivate nel corpo del provvedimento, rispetto alle esigenze di intervento terapeutico ed assistenziale indicato dalle figure medico didattiche competenti (in ragione del disturbo pervasivo dello sviluppo di tipo autistico da cui è affetta), e, quindi, gli atti impugnati devono essere annullati.

L'amministrazione dovrà quindi procedere a nuova valutazione, e quindi o provvedere ad una nuova assegnazione delle ore di sostegno, in base alle reali esigenze del minore, o giustificare il mancato ricorso alla possibilità di deroga.

Non può invece essere accolta la domanda risarcitoria, atteso che non si ritiene provato l'elemento colposo, posto che l'attribuzione delle ore di sostegno è stata in concreto condizionata dai vincoli di bilancio imposti dalla legge finanziaria, solo successivamente dichiarata incostituzionale.

Si ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite, in ragione della sopravvenienza della decisione della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie, e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Respinge la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Papiano, Presidente  
Riccardo Giani, Primo Referendario  
Alessio Liberati, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)- IL SEGRETARIO